



**Sent. n.50/2025/C**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**in nome del popolo italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata**

in composizione monocratica

Il Giudice

Maria Gabriella DODARO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 9074/C del registro di segreteria, promosso da XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola CEA, con domicilio eletto in Matera, Vico XX Settembre n. 6 (PEC: cea0240@cert.avvmatera.it);

contro l'INPS - Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: 80078750587 con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia, con domicilio eletto in Potenza presso l'ufficio legale della sede dell'INPS in via Pretoria n. 263 (PEC: avv.vito.dinoia@postacert.inps.gov.it);

Alla pubblica udienza del 9 settembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, sono comparsi l'avv. Domenico Verrascina su delega del difensore costituito per il ricorrente e l'avv. Vito Dinoia per l'INPS

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premessi in

**FATTO**

1. Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale in data 07/05/2024 il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cea, esponeva:

- di essere stato dipendente della Regione Basilicata per esservi stato posto in distacco dall'ENEA, dal maggio 2010 al 28 febbraio 2014 e dal luglio 2014 al 15 agosto 2019;
- di avere lavorato presso ENEA dal 16 agosto 2019 al 30 giugno 2022;
- di avere percepito maggiori retribuzioni utili ai fini pensionistici negli anni i cui era alle dipendenze della Regione Basilicata;
- di avere presentato domanda di pensione anticipata in data 30.06.2022, allorquando aveva presentato dimissioni volontarie da dipendente dell'ENEA;
- che l'INPS di Matera aveva liquidato la sua pensione con il sistema contributivo "misto" nella gestione Dipendenti Pubblici con provvedimento n. MT1032022000168 del 16.06.2022;
- di avere presentato, in data 9 maggio 2020, al Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli Enti di Diritto Pubblico, ricorso amministrativo avverso il prefato provvedimento di liquidazione, chiedendone l'annullamento e chiedendo il ricalcolo della pensione goduta;
- di non aver ricevuto alcun riscontro dal Comitato di Valutazione.

In particolare, il ricorrente sosteneva che l'INPS aveva determinato erroneamente il proprio assegno pensionistico con il sistema misto, avendo considerato nel calcolo della cosiddetta "quota A" quali retribuzioni pensionabili quelle dell'ultimo quinquennio prima della cessazione dell'attività lavorativa, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, L. n. 965/1965, che dispone che si debba fare riferimento alla *"media computata sul triennio di servizio"*

*terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento della anzianità minima richiesta per il diritto a pensione”.*

Avendo raggiunto l'anzianità minima per il diritto a pensione il 14.11.2019 con la maturazione del requisito previdenziale per accedere alla pensione anticipata c.d. “quota 100” (i.e. 38 anni di contributi ed età anagrafica di 62 anni), l'inizio del triennio retributivo da prendere come base per il calcolo della quota A ex art. 3, co. 2, L. 965/1965 andava posto al 14.11.2016.

Il Sig. XXX ha chiesto, pertanto, che fosse accertata e dichiarata l'erroneità del provvedimento di liquidazione della pensione di anzianità n. MT 103 2022 000168 del 16/06/2022 essendo errato il calcolo della “quota A” e, per l'effetto, *“accertato e dichiarato l'importo della “quota A” pari ad € 42.917,90 (o in quella meglio vista ed accertata in corsa di causa), con conseguente rideterminazione dell'importo annuo pensionistico lordo di € 84.456,61 e del rateo mensile della pensione pari ad € 6.496,66”* e, per l'effetto *“condannare l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento, in favore dell'odierno istante della differenza tra il trattamento liquidato pari ad 63.442,95 e quello dovuto pari ad € 84.456,61 (o in quello visto ed accertato in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria”*, con vittoria di spese e competenze legali, oltre spese generali, IVA e CPA di legge.

**2.** Il ricorso veniva notificato al resistente, unitamente al decreto di fissazione di udienza del 7 maggio 2024, a mezzo pec in data 1° agosto 2024.

**3.** Con memoria difensiva del 24/09/2024, l'INPS si è costituita nel presente giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso introduttivo e sostenendo, in particolare, che il XXX al momento della cessazione dell'incarico dirigenziale

presso la Regione Basilicata (i.e. 15 agosto 2019) aveva già maturato un'anzianità contributiva di anni 39, mesi 4 e giorni 19, ben oltre i 38 anni richiesti dalla legge, sicché la continuazione del rapporto di lavoro presso ENEA non sarebbe stato determinante per il raggiungimento del diritto a pensione. Né, secondo parte resistente, sarebbe utile il riferimento al requisito anagrafico poiché, pur avendo XXX compiuto 62 anni a novembre 2019, l'art. 3, comma 2, L. 965/1965 parla espressamente di "anzianità minima richiesta per il diritto a pensione" e si riferirebbe dunque esclusivamente all'anzianità contributiva. Parte resistente contestava, inoltre, i calcoli proposti da parte ricorrente e, nell'impugnare e contestare tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva che "...il giudice adito dichiarare inammissibili o improponibili verso l'INPS le domande introduttive del giudizio con vittoria di spese e di onorari in favore dell'INPS".

4. All'udienza del 15 ottobre 2024, l'Avv. Santochirico per delega dell'Avv. Cea per il ricorrente contestava l'interpretazione dell'art. 3, comma 2, L. 965/1965 fornita dall'INPS e insisteva per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. Dinoia per INPS si riportava al contenuto della memoria e, in caso di accoglimento della tesi di parte ricorrente, chiedeva disporsi CTU per verificare il quantum della pretesa.

5. Con ordinanza resa all'esito della Camera di consiglio del 15 ottobre 2024, il Giudice designato, visti gli atti di causa e udite le argomentazioni difensive delle parti, ordinava all'INPS di depositare presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale copia integrale del fascicolo personale del ricorrente, XXX, fissando all'uopo il termine di 60 giorni e riservando all'esito della produzione la fissazione di una nuova udienza.

6. In data 31 marzo 2025, l'INPS depositava copia del fascicolo personale del

ricorrente contenente: 1) calcolo anzianità contributiva al 15.08.2022; 2) estratto conto contributivo del ricorrente; 3) determina di riscatto; 4) foglio di calcolo della pensione; 5) domanda di pensione; 6) determina di ricongiunzione oneri; 7) determina di pensione; 8) dati retributivi.

7. Con decreto del 2 aprile 2025 veniva quindi fissata l'udienza del 9 settembre 2025 per la trattazione del giudizio, con assegnazione di termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito in segreteria di memorie e documenti.

8. Con memoria del 25 agosto 2025, il ricorrente ha evidenziato che l'art. 3, comma 2, L. 965/1965 fa riferimento alla effettiva cessazione dal servizio e al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per il diritto a pensione. Anzianità minima (data dal requisito contributivo e dall'età anagrafica) che, nel caso di specie, è stata raggiunta in data 14.11.2019 con 38 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica. Avendo il ricorrente cessato il servizio in data 30.06.2022, egli potrebbe quindi usufruire del criterio di calcolo più favorevole della quota A di cui al comma 2 dell'art. 3 L. 965/1965, ponendo il 14.11.2016 come inizio del triennio retributivo da prendere come base per il calcolo della quota A. Il ricorrente, infine, evidenziava che l'INPS non aveva contestato specificamente i calcoli prodotti dal ricorrente e che questi, pertanto, dovevano darsi provati nel giudizio.

9. All'udienza dibattimentale del 9 settembre 2025, il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi al contenuto degli scritti difensivi, insisteva per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Dinoia evidenziava che vi è contestazione dell'INPS sull'*an* oltre che sul *quantum* della domanda e, nella denegata ipotesi di suo accoglimento, fatto salvo ogni diritto di impugnazione, chiedeva pronuncia esclusivamente sull'*an*, rimettendo all'INPS il calcolo di quanto

dovuto. L'avv. Verrascina insisteva per l'espletamento di CTU.

## DIRITTO

**10.** Il ricorso è fondato.

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 165/1965.

Prevede l'art. 3 della succitata Legge n. 965 del 1965, al comma 1, che *“Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'art. 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito:*

*a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza agli anni e mesi utili;*

*b) dall'eventuale quota di pensione determinata sulle parti b) della retribuzione annua contributiva attribuite all'iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio con l'applicazione delle somme in vigore alla data di pubblicazione della presente legge”.*

Al comma 2, dispone che *“Nel caso di periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione non superiore a cinque anni influente per il conseguimento del diritto a pensione, qualora il dipendente abbia goduto, per la parte a) definita all'art. 1, di retribuzione inferiore a quella goduta alla data della precedente cessazione dal servizio la determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) del comma primo, si effettua prendendo a base, in luogo della retribuzione riferita alla data della definitiva cessazione, quella media computata sul triennio di servizio terminante con la parte del periodo suddetto che abbia determinato il raggiungimento della anzianità minima richiesta per il*

*diritto a pensione”.*

L’art. 3, comma 2, della L. 965/1965 in questione, si pone dunque in termini derogatori rispetto al principio generale, posto dal comma 1 del medesimo art. 3, di determinazione della quota A di pensione sulla base della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione.

Essa tende a salvaguardare la posizione di coloro che, perdurando l’iscrizione, non avendo conseguito il diritto a pensione, vanno a percepire una retribuzione più bassa di quella che sarebbe loro spettata se fossero cessati beneficiando della più alta retribuzione.

Il XXX è dunque destinatario di detta disposizione normativa.

Egli, infatti, perdurando l’iscrizione in INPS, ha acquisito il diritto a pensione d’anzianità in data 14.11.2019, allorquando era tornato alle dipendenze di ENEA con retribuzione minore, vantando 38 anni di contributi ed età anagrafica di 62 anni.

Né può seguirsi la tesi di parte resistente secondo cui l’art. 3, comma 2, della legge 965/1965 farebbe riferimento esclusivamente all’anzianità contributiva richiesta per il diritto a pensione poiché tale interpretazione esula dalla letteralità della norma ed è anche contraria alla sua *ratio*, dovendosi intendere per “anzianità minima richiesta per il diritto a pensione” l’anzianità minima richiesta dalla legge per poter accedere alla pensione, tenendo conto tanto dell’anzianità contributiva quanto di quella anagrafica.

All’epoca dei fatti era vigente il D.L. 28 gennaio 2019, n 4 - poi convertito con Legge 28 marzo 2019, n. 26 – e l’art. 14 di tale decreto-legge (recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni*”) stabiliva per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e

sostitutive della medesima gestite da INPS “*il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di **almeno 62 anni** e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni*” (c.d. “pensione quota 100”).

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, la sola anzianità contributiva di 39 anni con età anagrafica inferiore ai 62 anni non avrebbe consentito l’accesso alla cosiddetta pensione anticipata “quota 100”.

L’anzianità minima richiesta per il diritto a pensione è dunque stata conseguita dal ricorrente in data 14.11.2019 allorquando ha compiuto 62 anni di età. Essendo in quel momento il ricorrente tornato alle dipendenze di ENEA e percependo minori retribuzioni, indubbia è nel caso in esame l’applicazione dell’art. 3, comma 2, L.965/1965 che dovrà applicarsi fissando al 14.11.2016 l’inizio del triennio retributivo da prendere come base per il calcolo della quota A.

Per quanto esposto in narrativa, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto della corretta quantificazione della “QUOTA A”, con conseguente nuova determinazione dell’importo pensionistico lordo e del rateo mensile di pensione e l’INPS deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della differenza tra quanto già liquidato e quanto dovuto sulla base del criterio sopra indicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

**11.** Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato come da D.M. 147/2022) come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da XXX dichiara il diritto

del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sin dalla originaria decorrenza, per effetto della corretta quantificazione della “QUOTA A” alla luce del disposto di cui all’art. 3, comma 2 L. 965/1965, fissando al 14.11.2016 l’inizio del triennio retributivo da prendere come base per il calcolo della quota A, con conseguente nuova determinazione dell’importo pensionistico lordo e del rateo mensile di pensione.

Condanna l’INPS al pagamento, in favore del ricorrente, della differenza tra quanto già liquidato e quanto dovuto sulla base del criterio sopra indicato, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite nella misura onnicomprensiva di € 2.199,00, oltre accessori di legge, in favore di XXX.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 9 settembre 2025.

Il Giudice

f.to digitalmente

Maria Gabriella DODARO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 9 settembre 2025

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE